

COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 142 del Reg.	Oggetto: Delibera di Giunta comunale n.44 del 27/03/2015 di approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017. Modifica e riapprovazione.
Data: 10/11/2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dieci** del mese di **novembre**, alle ore 16,40 ed in prosieguo nella sede Municipale, si è riunita la **Giunta Comunale**, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Dott. Domenico Coppi** nella qualità di **Sindaco-Presidente** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

		Presente	Assente
1) COPPI Domenico	Sindaco	SI	
2) ORLANDO Lavinia	Vice Sindaco	SI	
3) CALDARARO Giuseppina	Assessore	SI	
4) CAMPOSEO Pietro	Assessore	SI	
5) TARDI Giuseppe	Assessore	SI	
6) PEDONE Gianvito	Assessore		SI
TOTALI		5	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) del D. Lgs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale **Dott. Francesco Mancini**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

- ☒ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali dott.ssa Graziana Tampoia, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- ☒ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott. Giovanni Buquicchio, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Su proposta del Sindaco in base all'istruttoria tecnica svolta dal Settore Affari Istituzionali;

VISTI:

- ♦ l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongono che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli Organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche e locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui al collocamento obbligatorio previsto dalla L. n. 482/1968;
- ♦ l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi del citato art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- ♦ l'art. 6, commi 4, 4-bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui:
 - le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e s.m.i.;
 - la programmazione triennale del fabbisogno è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
 - le amministrazioni che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categoria protette;
- ♦ l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui *“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissano preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”*;
- ♦ l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”*;
- ♦ l'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui le Amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Struttura Regionale competente, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; che le stesse Amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta

l'assegnazione di personale; le assunzioni effettuate in violazione del predetto articolo sono nulle di diritto;

- ♦ l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
- ♦ l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che ha abrogato il comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 ed ha introdotto le seguenti modifiche alla previgente disciplina stabilendo che:
 - negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
 - la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017;
 - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- ♦ la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 27/SEZAUT/2014/QMIG del 03/11/2014, che, in riferimento all'applicazione del citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, nella formulazione all'epoca vigente, così si esprime: *“Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006. Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%. Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio”, ... “ La disposizione (cioè l'art. 3 del D.L. n. 90/2014) “a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse ‘destinate’ alle assunzioni. Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri” e, in conclusione, quindi, “... dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell'assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla prima parte del comma 5”;*
- ♦ l'art. 1 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità anno 2015), dal comma 421 al comma 428, che ha delineato le fasi attuative della L. n. 56/2014, con particolare riferimento alla riduzione delle dotazioni organiche provinciali ed ai processi di ricollocazione del personale provinciale, che sarà inserito, entro il 31 marzo 2015, nelle liste da predisporre a cura delle medesime Province;
- ♦ in particolare, il comma 424 della citata L. n. 190/2014, che così dispone *“... gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, le Regioni e gli*

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 142 del 10-11-2015

Enti Locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restanti i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ... omissis ... Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle ...”;

- ♦ la circolare n. 1/2015 emanata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministero per gli affari regionali e le autonomie secondo cui con riferimento al personale delle Province che sarà inserito in appositi elenchi di mobilità, vengono fornite le seguenti indicazioni operative:
 - per il personale della polizia provinciale, in sede di osservatori regionali verranno definiti gli elenchi del personale di cui alle lettere a) e b) e “.... sono esclusi dai predetti elenchi, in quanto interessati a percorsi diversi, i dipendenti che Omissis svolgono i compiti di polizia provinciale. Per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria”;
 - “fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle Amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”;
 - “per il personale infungibile (.....) l'eventuale assunzione, anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario; dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica mediante i sistemi informativi previsti”;

VISTE:

- 1) la nota prot. n. 1291 del 29/01/2015 con cui il Responsabile pro-tempore del Settore Finanziario ha attestato:
 - ♦ il rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità;
 - ♦ il rispetto, per l'anno 2014, dei tempi medi di pagamento (attestanti sui 10 gg.), ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014;
 - ♦ il rispetto, per l'anno 2014, della previsione di cui all'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, di riduzione in valore assoluto della spesa di personale anno 2014 rispetto a quella media di personale per il triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria anno 2007);
- 2) l'ulteriore nota prot. n. 3585 del 12/03/2015, successivamente integrata con nota prot. n. 61 del 20/03/2015, a firma del Capo Settore Economico-Finanziario, con cui è stata quantificata la capacità assunzionale per gli anni 2015 e 2016 e sono state indicate le categorie giuridiche per le quali sono già stati previsti gli stanziamenti di spesa nel bilancio pluriennale 2014/2016, da confermarsi nel redigendo bilancio di previsione 2015-2017 e poi recepite nella deliberazione di C.C. n. 29 del 31/08/2015, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica per il medesimo triennio, e nella deliberazione di G.C. n. 133 del 13/10/2015, esecutiva, di approvazione delle schede finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

VISTI:

- ♦ il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ♦ la deliberazione G.C. n. 31/2015, con cui nel prendere atto, sulla base delle certificazioni dei Responsabili di Settore, dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale,

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 142 del 10-11-2015

ai sensi dell'art. 16 della L. n.183/2011 (Legge di stabilità anno 2012), di modifica dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, è stata ridefinita la dotazione organica del personale per l'anno 2015;

- ♦ le note, prot. n. 1105/2015 per i Settori Affari Istituzionali e Servizi Sociali, prot. n. 1292/2015 per il Settore Economico-Finanziario, prot. n. 1864/2015 per il Settore Urbanistica, prot. n. 1894/2015 per il Settore Lavori Pubblici, prot. n.981/2015 e n.799 risc./2015 per il Settore di Polizia Locale, con cui i Responsabili di Settore hanno comunicato all'Amministrazione le figure professionali da inserire nel nuovo programma triennale di fabbisogno ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1 e 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
- ♦ la deliberazione G.C. n. 41 del 25/03/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2015-2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198;

RILEVATO che, in conformità alla circolare n. 1/2015 emanata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministero per gli affari regionali e le autonomie, e sulla base della nota prot. n. 1291 del 29/01/2015 e dell'ulteriore nota prot. n. 3585 del 12/03/2015, successivamente integrata con nota prot. n. 61 del 20/03/2015, tutte a firma del Capo Settore Economico-Finanziario dell'Ente, con deliberazione di G.C. n. 44 del 27/03/2015, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile nonché del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 26/03/2015 ed acquisito al prot. n. 4332/2015, ed avente ad oggetto l'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, si è stabilito di procedere per l'anno 2015:

- 1) al reclutamento di n. 01 unità di cat. D3, profilo professionale di Comandante di Polizia Municipale, mediante utilizzo di graduatoria vigente approvata con determinazione n.673/2005, dato che la polizia provinciale non rientra negli elenchi del personale in soprannumero ed è destinatario di specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e che il posto da coprire è da considerarsi infungibile, come si evince dall'attribuzione di funzioni esclusive, indicate nel vigente Regolamento comunale di Polizia Locale Corpo di Polizia Municipale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario. n. 58/2014, che richiama e recepisce le disposizioni di cui alla LR. n. 37/2011;
- 2) al reclutamento di n. 02 unità di cat. C1, profilo professionale di istruttore di vigilanza, mediante procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, previo esperimento, ove non già effettuato in precedenza, della procedura di cui all'art. 34-bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, della procedura di cui all'art. 34-bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, esteso al personale di vigilanza di tutte le Pubbliche amministrazioni, per le ragioni riportate alla precedente lettera a) e dato che sussiste la necessità di sostituire il personale che è cessato a gennaio 2015 e che cesserà a giugno 2015 al fine di garantire il servizio essenziale della sicurezza dei cittadini e del territorio;
- 3) al reclutamento di n. 01 unità di cat. B3, profilo professionale di messo notificatore, mediante procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, previo esperimento, ove non già effettuato in precedenza, della procedura di cui all'art. 34-bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, esteso al personale di tutte le Pubbliche Amministrazioni in possesso del suddetto profilo, trattandosi di profilo non rinvenibile nelle Province e per di più da considerarsi infungibile, stante la necessità di sostituire il personale cessato a febbraio 2015 al fine di garantire il servizio essenziale di notificazione degli atti amministrativi di questo Comune e delle altre Pubbliche Amministrazioni;
- 4) al reclutamento, mediante procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, previo esperimento, ove non già effettuato in precedenza e se richiesto, della procedura

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 142 del 10-11-2015

di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., riservate esclusivamente al personale di ruolo delle Province, città metropolitane ed enti di area vasta, subordinando comunque l'immissione in servizio alla mancanza di disposizioni di legge che eventualmente obblighino, anche in presenza di bandi di mobilità volontaria riservati, ad attingere comunque il personale dagli elenchi di mobilità coatta che verranno pubblicati, delle seguenti unità lavorative:

- n. 01 unità di Cat. D3, Capo Settore Economico-Finanziario;
- n. 02 unità di Cat. D1, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico;
- n. 01 unità di Cat. D1, profilo professionale di istruttore direttivo contabile;
- n. 01 unità di Cat. C1, profilo professionale di istruttore amministrativo;
- n. 01 unità di Cat. A, profilo professionale di addetto ai servizi;

PRESO ATTO che, in esecuzione della citata deliberazione di G.C. n. 44 del 27/03/2015, di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017, si è proceduto nel corso dell'anno 2015 ad assumere la figura del Comandante di Polizia Municipale mentre per il reclutamento di tutte le altre figure professionali previste nella medesima deliberazione le procedure, sia pure avviate e definite, non hanno prodotto alcun esito;

VISTE le note trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - ed alla Regione Puglia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (prot. n. 3173 del 7/10/2014 per il posto di Capo Settore Economico-Finanziario, prot. n. 4754 del 03/04/2015 per i posti di Istruttori Tecnici Direttivi, di Istruttore Direttivo Contabile, di Istruttori di Vigilanza, di Messo notificatore, di Istruttore Amministrativo, reiterata per quest'ultima figura con nota prot. n. 6439 del 12/05/2015), a seguito delle quali non sono state segnalate unità di personale collocate in disponibilità e disposte a prestare servizio presso il Comune di Turi;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2015/QMIG del 4/06/2015, con cui, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/08/2015, n. 125, sono stati affermati i seguenti principi di indirizzo:

- 1) *“Per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica”.*
- 2) *“Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”.*
- 3) *“Se l'Ente che deve utilizzare le risorse finanziarie destinate ad assunzioni a tempo indeterminato, deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità attestata, ove contemplato dalla legge, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. Sussistendo tali condizioni e constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014”.*
- 4) *“Se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale, un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio*

essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014".

- 5) *"La capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente si esaurisce con l'utilizzazione delle risorse corrispondenti 'ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente'; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali è destinabile unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie".*
- 6) *"Nell'applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l'ente che deve fare le assunzioni".*
- 7) *"Il parametro derogatorio, previsto dal comma 424, relativo alla non computabilità delle spese del personale ricollocato nel tetto di spesa ex comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/06, deve intendersi esteso anche all'analoga disposizione contenuta nel successivo comma 562 relativo agli enti non soggetti al rispetto del patto di stabilità interno".*
- 8) *"Nella premessa metodologica alla presente disamina delle questioni di massima poste, si è precisato che l'esame delle questioni è limitato alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse al tenore dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014; altri istituti concernenti altre facoltà assunzionali degli enti interessati, anche se indirettamente rilevanti nell'ambito del lavoro esegetico, restano fuori dal perimetro della questione di massima. La ragione di questa delimitazione dell'ambito esegetico risiede nel fatto che il comma 424 contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato. Ciò comporta che la pronuncia di orientamenti interpretativi su altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa esorbita dalla stessa funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e delle fattispecie considerate. Tali fattispecie, estranee alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 424 della legge 190/2014, restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi. Gli specifici quesiti in argomento che si ricordano: il primo, teso a conoscere se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; il secondo, se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL esorbitano, dunque, secondo i criteri appena enunciati, dal tema delle difficoltà interpretative ed applicative del comma 424; sugli stessi, quindi, non vi è luogo a deliberare";*

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. 24/06/2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11/08/2014, n. 114, e successivamente dall'art. 4, comma 3, del D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/08/2015, n. 125, il quale recita testualmente: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 142 del 10-11-2015

dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;

VISTO l'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce:

- ♦ al comma 557, che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- ♦ al comma 557-quater, che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie n.26/AUT/2015/QMIG del 28/07/2015, con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui “... l'art. 4, comma 3, del decreto legge 78 del 19 giugno 2015], integrando il quadro interpretativo già fornito dalla circolare n. 1/2015 (registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015), autorizza i Comuni ad impiegare nel 2015 l'eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Ne consegue che per le cessazioni intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424, restando regolata da quanto previsto, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, che indica le quote percentuali di turn over consentite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Si deve pertanto affermare che gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;

RILEVATO che alla suddetta pronuncia della Sezione Autonomie si è conformata la stessa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia che, con la pronuncia n. 198 del 24/09/2015, ha avuto modo di ribadire testualmente: “... Sul punto è intervenuto recentemente il legislatore, il quale

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 142 del 10-11-2015

con l'art 4 d.l. 78/2015, conv. con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ha introdotto un nuovo periodo all'art. 3 comma 5 d.l. 90/2014 sopra citato, stabilendo che "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente". La disposizione da ultimo citata introduce un tassello nuovo ed aggiuntivo (come è evidenziato dall'utilizzo dell'avverbio "altresì": cfr. Sezione controllo Campania deliberazione n. 200/QMIG/2015, cit.) al quadro di disciplina tracciato dal citato art 3 comma 5 d.l. 90/2014, i cui contorni sono stati definiti dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 27/SEZAUT/2014 (proiettata, per gli enti soggetti al patto di stabilità, in prospettiva futura: "dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio"). Il raccordo tra la nuova disciplina dei resti assunzionali come scaturente dall'addenda del d.l. 78/2015 (c.d. d.l. enti locali) e l'assetto delineato dall'art 1 comma 424 l. 190/2014 (peraltro, parimenti inciso dal medesimo art 4 d.l. 78/2015 che, al comma 2 bis, ha aggiunto un nuovo periodo al comma 424) è stato realizzato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 20 luglio 2015. In quella sede, la Sezione delle Autonomie, ribadendo e richiamando i principi già espressi nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG, ha osservato che la novella legislativa introdotta con l'art 4 d.l. 78/2015, nel completare il quadro interpretativo già delineato dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 (citata dal Comune istante: "nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016 ... Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali"), autorizza i Comuni ad impiegare nel 2015 l'eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Da quanto sopra consegue che "per le cessazioni intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424, restando regolata da quanto previsto, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, che indica le quote percentuali di turn over consentite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato". A completare il quadro è, inoltre, intervenuta la recente deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015 la quale ha sancito che "Il riferimento al "triennio precedente" inserito nell'art 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni".

In conclusione, conformemente a quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie n. 26 del 2015, al cui orientamento questa Sezione si conforma ai sensi dell'art 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, si osserva che "gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale ...";

CONSIDERATO, quindi, che in tema di disciplina delle assunzioni di personale, gli enti locali si devono attenere al principio di diritto secondo cui gli stessi possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale dell'anno 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, riferito alle cessazioni di personale intervenute negli anni 2014 e 2015, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424, della legge n.190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

VISTO l'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito in L. n. 125/2015, da cui si evince che "... il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene

nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilita' di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. ... Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.”;

VISTI:

- ♦ il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14/09/2015, recante *“Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”*, registrato dalla Corte dei Conti in data 29/09/2015 e pubblicato nella G.U. n. 227 del 30/09/2015;
- ♦ la circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1/20153 del 14/09/2015 in cui vengono esplicitate le modalità per l’attuazione delle procedure di mobilità riservate al personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta, compreso il personale di Polizia Provinciale e in cui è stato indicato che sono vincolati solo i budget degli anni 2015 e 2016, calcolati sui cessati degli anni 2014 e 2015, come già indicato con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti e senza considerare però che nel frattempo è intervenuto il D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/08/2015 n. 125, che ha riportato in vita i residui delle capacità assunzionali del *“triennio precedente”*, che i magistrati contabili della Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, hanno ritenuto non fisso, ma dinamico, scorrevole, stabilendo, infatti, che *“Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l.n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”*;

VISTA la certificazione del 09/10/2015, a firma del Capo Settore Finanziario “ad interim” nella persona del Segretario Generale dell’Ente e trasmessa al Settore AA.II. con nota prot. n. 14621 del 21/10/2015, con cui, alla luce della predetta normativa e dell’interpretazione fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n.26/AUT/2015/QMIG del 28/07/2015, è stato certificato che la capacità assunzionale dell’anno 2014 e del triennio precedente 2011/2013, derivante dalle cessazioni di personale, non soggetta ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 è pari a complessivi € 119.932,07, mentre il budget di spesa del biennio 2015-2016, soggetto ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 e finalizzato a garantire il riassorbimento del personale provinciale, è pari a € 94.467,33;

RILEVATO che:

- ♦ a seguito di verifiche sui rimborsi delle spese di viaggio liquidati in favore del personale dipendente di questo Comune distaccato presso l’Ufficio di Piano di Zona, il cui Comune capofila è Gioia del Colle, per gli anni 2011 e 2012, è emerso che tali rimborsi sono stati erroneamente imputati ad un capitolo di spesa di cui all’intervento “Spese del personale”, anziché a quello della “Prestazione di servizi”, determinando ciò una errata contabilizzazione delle medesime spese e, quindi, delle spese del personale da computare e da escludere ai fini della verifica del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e ss., della legge 27/12/2006, n. 296;
- ♦ con nota trasmessa a mezzo pec il 28/09/2015, acclarata al protocollo generale n. 13179 del 29/09/2015 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, nel richiedere chiarimenti in ordine alle relazioni-questionari sui rendiconti degli esercizi finanziari 2011-2012 e

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 142 del 10-11-2015

2013, ha, tra l'altro, evidenziato che dal computo della spesa del personale è stato escluso l'importo di € 6.008,00 relativo alla previdenza integrativa dei vigili anno 2013 finanziata con i proventi di cui all'art. 208 del codice della strada, allorquando, tenuto conto della recente delibera della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2015/QMIG del 04/06/2015, tale importo avrebbe dovuto essere computato;

- ♦ anche per gli anni 2011-2012 la spesa della previdenza integrativa dei vigili è stata esclusa dal computo della spesa del personale dei predetti esercizi finanziari;

DATO ATTO che:

- ♦ sulla base dei motivi esposti al periodo precedente, con determinazione del Settore Finanziario n. 65 del 09/10/2015, reg.gen. n. 769 del 28/10/2015, esecutiva in pari data e a firma del Capo Settore Finanziario "ad interim" nella persona del Segretario Generale dell'Ente, è stata rettificata la determinazione del Settore Economico-Finanziario rep.gen. n. 659 del 29/12/2014 (Sett. n. 41 dell'11/12/2014) e, per l'effetto, sono stati riapprovati i limiti di spesa, di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della legge 27/12/2006, n. 296, per gli anni 2009-2010-2011-2012-2013, nonché è stato approvato il limite di spesa per l'esercizio 2014, i cui dati sono riportati nel prospetto allegato al medesimo atto;
- ♦ per effetto della suddetta riapprovazione:
 - a) l'aggregato delle componenti assoggettate al limite di spesa di cui al succitato art. 1, comma 557 e ss., della legge n. 296/2006 è stato così determinato:
 - ♦ anno 2011: € 1.801.172,94;
 - ♦ anno 2012: € 1.825.630,91;
 - ♦ anno 2013: € 1.649.411,99;
 - ♦ media triennio 2011/2013: € 1.758.738,61 (in base alla precedente determinazione settoriale n. 659/2014 la spesa media del triennio era pari ad € 1.755.507,29, con una differenza finale di € 3.231,32);
 - ♦ anno 2014: € 1.600.815,59;
 - b) è stato attestato il rispetto del vincolo del limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 e s.m.i., ovvero l'aggregato della spesa del personale anno 2014 (pari ad € 1.600.815,59) è inferiore a quello della media del triennio 2011-2013 (€ 1.758.738,61);
 - c) è stato attestato il rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 557, lett. a), della succitata legge n. 296/2006, che impone la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, secondo quanto chiarito dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG;

CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta comunale n. 44 in data 27/03/2015, avente ad oggetto l'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, ha costituito allegato fondamentale della deliberazione di C.C. n. 29 del 31/08/2015, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica per il medesimo triennio, e le cui previsioni finanziarie sono state altresì recepite nella deliberazione di G.C. n. 133 del 13/10/2015, esecutiva, di approvazione delle schede finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

VISTO l'allegato n. 6 al bilancio di previsione anno 2015 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 31/08/2015, redatto dal Responsabile pro-tempore del Settore Economico-Finanziario attestante il rispetto del limite di spesa del personale per l'anno 2015 in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014, dato che tale aggregato di spesa ammonta ad € 1.573.798,46, inferiore all'importo di € 1.758.738,61 quale spesa media del triennio 2011-2013;

DATO ATTO che:

- ✦ che, a fronte della suddetta potenzialità assunzionale 2011-2013, 2014 e 2015-2016, questo Ente intende procedere, per l'anno 2015, alla copertura dei posti vacanti, così come specificati nel dispositivo del presente deliberato e nel prospetto del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017, allegato al medesimo deliberato;
- ✦ questo Ente ha nominato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ✦ questo Ente è in regola con le assunzioni relative alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999;
- ✦ non si è tenuti a rispettare le prescrizioni in merito alla riserva obbligatoria di posti prevista a favore dei militari congedati senza demerito di cui al D.Lgs. n. 66/2010, qualora non si procede a bandire nuovi concorsi;
- ✦ con nota prot. n. 3533/2015 è stato acquisito il verbale n. 2/2015 dell'Organismo Interno di Valutazione, in cui la Dott.ssa Nitti ha espresso il parere secondo cui *"in caso di mancata approvazione del Piano della Performance, ... OMISS ... non trova applicazione per gli enti territoriali, bensì per le sole amministrazioni statali, il divieto di procedere ad assunzioni di personale ..."*, secondo quanto espresso dalla CIVIT con deliberazione n. 6/2011;
- ✦ pertanto, alla luce di quanto esposto, per il Comune di Turi sussistono tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente per dar corso alla copertura di posti vacanti;

DATO ATTO che il D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11/08/2014, n. 114, ha abrogato le disposizioni normative che consentivano il trattenimento in servizio dei dipendenti che avessero raggiunto i requisiti per il pensionamento, facendo salvi i trattenimenti in servizio in essere fino al 31 ottobre 2014 o a loro naturale scadenza se anteriore ed ha dato la facoltà agli Enti di azionare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento;

VISTO l'art. 24, commi e 2, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, secondo cui, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e che l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle stesse Amministrazioni;

CONSIDERATO che il Comune di Turi non ha vincitori di concorso pubblico ancora da assumere, collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e, pertanto, alla luce di quanto stabilito dal vigente quadro normativo, così come sopra esposto, può effettuare legittimamente le seguenti operazioni:

- a) dato che la polizia provinciale è destinataria di specifici percorsi di ricollocazione secondo le previsioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito in L. n. 125/2015 ed è prevista la nullità di assunzioni effettuate secondo percorsi difforni da quanto statuito nella predetta legge, le assunzioni di n. 02 unità lavorative di categoria "C", con profilo professionale di istruttore di vigilanza, dovranno avvenire mediante le specifiche procedura di mobilità riservata al personale di polizia provinciale; a tal fine dovrà essere utilizzata quota parte della capacità assunzionale di € 94.467,33 relativa agli anni 2015-2016;
- b) per le assunzioni di n. 01 unità lavorativa di cat. B3, profilo professionale di messo notificatore, e di n. 01 unità lavorativa di cat. A, profilo professionale di addetto ai Servizi, si attingerà dagli elenchi del personale in soprannumero destinatario dei processi di mobilità di cui all'art. 1, comma 421 e ss., della legge n. 190/2014 e s.m.i., utilizzando la suddetta quota parte della capacità assunzionale di € 94.467,33 relativa agli anni 2015-2016;

- c) per i restanti posti di categoria e profilo professionale sotto specificati, saranno attivate e definite entro il termine del 30 dicembre 2015 procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., senza esperimento della procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 essendo stata già effettuata in precedenza, utilizzando la capacità assunzionale di € 119.932,07, relativa al triennio 2011/2013 e all'anno 2014:

- n. 01 unità di Cat. D3, Capo Settore Economico-Finanziario;
- n. 02 unità di Cat. D1, profilo professionale di istruttori direttivi tecnici;
- n. 01 unità di Cat. D1, profilo professionale di istruttore direttivo contabile;
- n. 01 unità di Cat. C1, profilo professionale di istruttore amministrativo;

nell'ipotesi in cui le procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non sortiscano alcun esito positivo, si procederà, con diversa decorrenza e fermo restando la sussistenza dei presupposti di legge, alle relative assunzioni a mezzo di procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; in tale ultimo caso, ma limitatamente all'assunzione di n. 02 unità di Cat. D1, profilo professionale di istruttori direttivi tecnici, opererà la riserva non superiore al 50% a favore del personale interno ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 150/2009;

RITENUTO altresì di stabilire quanto segue:

- a) utilizzare, per i posti vacanti della dotazione organica e nelle more della definizione degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, stante la potenzialità finanziaria della spesa annua del personale da parte di questo Ente, personale in convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/01/2004, considerato che tale tipologia di lavoro flessibile risulta esclusa dal limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (Corte dei Conti Toscana n. 6/2012/PAR e Corte dei Conti Liguria n. 7/2012), ovvero anche di addivenire, nelle more che si definiscano gli elenchi del personale in soprannumero, alla sottoscrizione di apposite convenzioni con le Province, città metropolitane ed enti di area vasta, per l'utilizzo a tempo pieno di personale dipendente;
- b) a regime, di attivare, ove necessario e se ricorrono i necessari presupposti, le procedure per le sostituzioni del personale cessato per dimissioni e collocamento a riposo attingendo dagli elenchi del personale in soprannumero destinatario dei processi di mobilità di cui all'art. 1, comma 421 e ss., della legge n. 190/2014 e s.m.i., ovvero mediante scorrimento delle graduatorie relative agli avvisi di mobilità esterna di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni in quel momento in vigore;
- c) a regime, di attivare, ove necessario e nelle more della definizione delle procedure di cui alla precedente lettera b) e al fine di utilizzare comunque la capacità finanziaria della spesa annua del personale di questo Comune, l'utilizzo, per i posti vacanti della dotazione organica, di personale in convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/01/2004;
- d) le assunzioni, previste nel programma triennale allegato al presente provvedimento, non effettuate nell'anno di competenza, potranno essere realizzate anche negli anni successivi (e sempre nel triennio di vigenza della presente programmazione) senza necessità di variare il Programma triennale del fabbisogno, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni in quel momento in vigore;

RITENUTO di dover ribadire quanto già espresso nella deliberazione di G.C. n. 44 del 27/03/2015, ovvero che:

- ♦ il piano triennale delle assunzioni, unitamente alle relative implicazioni di spesa a carico dei bilanci di previsione delle singole annualità, risponde alla finalità di razionalizzare e programmare il fabbisogno di personale (che rappresenta una delle risorse principali utilizzate per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente) e la relativa spesa costituisce una delle voci economiche più gravose in tema di spesa corrente;
- ♦ l'esigenza è quella, da una parte, di garantire sempre e comunque il rispetto e le aspettative dei cittadini circa il più corretto ed opportuno soddisfacimento dei loro bisogni attraverso l'erogazione

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 142 del 10-11-2015

di servizi, diretti ed indiretti, essenziali e, dall'altra, di garantire un contenimento della spesa complessiva del personale, spingendo l'Ente ad individuare soluzioni alternative rispetto a quella ordinaria di rafforzamento degli organici, anche di tipo organizzativo (ad esempio, dirette ad una maggiore qualificazione del personale, all'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi nell'utilizzo del personale, ecc.) volte, comunque, al contenimento della spesa a carico dei bilanci annuali di previsione;

- ♦ la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alle quali l'Amministrazione deve perseguire le finalità attribuitegli e gli obiettivi assegnati dagli Organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli stringenti e contingenti di finanza pubblica;
- ♦ il modello organizzativo di questo Comune, come definito dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nelle more di una sua ridefinizione, deve perseguire, tra l'altro, le seguenti finalità:
 - realizzare un assetto dei servizi funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi di direzione politica;
 - ottimizzare le prestazioni e dei servizi nell'interesse dei cittadini amministrati;
 - realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;

CONSIDERATO che l'eventuale fabbisogno di personale e/o le eventuali riorganizzazioni dei servizi autorizzano questa Amministrazione ad apportare variazioni alla propria programmazione e dotazione organica in qualsiasi momento si creino le necessità compatibilmente con le risorse finanziarie e con i vincoli imposti dalla legge e che, pertanto, il programma triennale e il piano annuale delle assunzioni potranno essere rivisti, se necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella normativa vigente e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio;

CONSIDERATO che:

- ♦ relativamente alla rideterminazione della dotazione organica, poi approvata con deliberazione di G.C. n. 31 dell'11/03/2015, e alla conseguente programmazione in oggetto, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 2, comma 19, del succitato D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e degli artt. 7-8 del CCNL 01/04/1999, è stata svolta, giusta nota prot. n. 2161 del 16/02/2015, la procedura di informazione preventiva mediante consegna della documentazione alle OO.SS. e alla R.S.U., non ricevendo nel termine fissato alcuna osservazione o richiesta di concertazione e, che pertanto si è proceduto ad approvare il programma triennale del fabbisogno con deliberazione G.C. n. 44/2015;
- ♦ i posti da ricoprire in esecuzione della programmazione approvata con il presente atto sono ricompresi tra quelli precedentemente oggetto di informativa alle OO.SS. e alla R.S.U. e, pertanto si procederà esclusivamente ad informazione successiva del presente provvedimento;
- ♦ pertanto, allo stato attuale è stato adempiuto agli obblighi di confronto sindacale (informazione, consultazione e concertazione) e che pertanto è possibile procedere all'approvazione della programmazione in esame;

RICHIAMATO l'art.19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che così recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

VISTI:

- ♦ il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Capo Settore Affari Istituzionali in data 29/10/2015, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

- ♦ il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Capo Settore Economico-Finanziario in data 03/11/2015, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ♦ il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 10/11/2015 ed acquisito al prot. n. 15701 del 10/11/2015 sulla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, allegato al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

Ad unanimità di voti, resi in modo palese;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) **DI MODIFICARE** la deliberazione di G.C. n. 44 del 27/03/2015 e, per l'effetto, **DI RIAPPROVARE** il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017, riportato quale allegato "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato:

a) all'assunzione, per i diversi Settori dell'Ente, di personale dipendente inquadrato nelle categorie sotto specificate e in possesso dei corrispondenti profili professionali, mediante procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., da concludersi con l'eventuale assunzione entro il termine del 30 dicembre 2015, dando atto che per ciascuna delle predette categorie è già stata esperita la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:

- n. 01 unità di cat. D3, Capo Settore Economico-Finanziario;
- n. 02 unità di cat. D1, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico;
- n. 01 unità di cat. D1, profilo professionale di istruttore direttivo contabile;
- n. 01 unità di cat. C1, profilo professionale di istruttore amministrativo;

per le predette assunzioni si dovrà utilizzare, per l'importo complessivo di € 116.233,46, la capacità assunzionale di € 119.932,07 relativa al triennio 2011/2013 e all'anno 2014;

nell'ipotesi in cui le procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non sortiscano alcun esito positivo, si procederà, con diversa decorrenza e fermo restando la sussistenza dei presupposti di legge, alle relative assunzioni mediante procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; in tale ultimo caso, ma limitatamente all'assunzione di n. 02 unità di Cat. D1, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, opererà la riserva non superiore al 50% a favore del personale interno ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 150/2009;

b) all'assunzione, nell'ambito del Settore Polizia Municipale, di n. 02 unità di cat. C, profilo professionale di istruttore di vigilanza, mediante procedura di mobilità riservata al personale di polizia provinciale, ai sensi della L. n. 190/2014 e del D.L. n. 78/2015, convertito in L. n. 125/2015, secondo la tempistica stabilita dalle predette norme, dando atto che è già stata esperita la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; per le predette assunzioni si dovrà utilizzare, per l'importo complessivo di € 42.150,66, la capacità assunzionale di € 94.467,33 relativa agli anni 2015-2016;

c) all'assunzione di n. 01 unità di cat. B3, profilo professionale di messo notificatore, e all'assunzione di n. 01 unità lavorativa di cat. A, profilo professionale di addetto ai servizi mediante procedura di mobilità riservata al personale soprannumerario degli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma 421 e ss., della legge n. 190/2014 e s.m.i., secondo la tempistica stabilita dalle predette norme, dando atto che è già stata esperita la procedura di cui all'art. 34-

bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; per le predette assunzioni si dovrà utilizzare, per l'importo complessivo di € 37.423,20, la capacità assunzionale di € 94.467,33 relativa agli anni 2015-2016.

2) DI STABILIRE altresì quanto segue:

- a) utilizzare, per i posti vacanti della dotazione organica e nelle more della definizione degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, stante la potenzialità finanziaria della spesa annua del personale da parte di questo Ente, personale in convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/01/2004, considerato che tale tipologia di lavoro flessibile risulta esclusa dal limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (Corte dei Conti Toscana n. 6/2012/PAR e Corte dei Conti Liguria n. 7/2012), ovvero anche di addivenire, nelle more che si definiscano gli elenchi del personale in soprannumero, alla sottoscrizione di apposite convenzioni con le Province, città metropolitane ed enti di area vasta, per l'utilizzo a tempo pieno di personale dipendente;
 - b) a regime, di attivare, ove necessario e se ricorrono i necessari presupposti, le procedure per le sostituzioni del personale cessato per dimissioni e collocamento a riposo attingendo dagli elenchi del personale in soprannumero destinatario dei processi di mobilità di cui all'art. 1, comma 421 e ss., della legge n. 190/2014 e s.m.i., ovvero mediante scorrimento delle graduatorie relative agli avvisi di mobilità esterna di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni in quel momento in vigore;
 - c) a regime, di attivare, ove necessario e nelle more della definizione delle procedure di cui alla precedente lettera b) e al fine di utilizzare comunque la capacità finanziaria della spesa annua del personale di questo Comune, l'utilizzo, per i posti vacanti della dotazione organica, di personale in convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/01/2004;
 - d) le assunzioni, previste nel programma triennale allegato al presente provvedimento, non effettuate nell'anno di competenza, potranno essere realizzate anche negli anni successivi (e sempre nel triennio di vigenza della presente programmazione) senza necessità di variare il Programma triennale del fabbisogno, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni in quel momento in vigore.
- 3) **DI PRECISARE** che l'eventuale fabbisogno di personale e/o le eventuali riorganizzazioni dei servizi autorizzano questa Amministrazione ad apportare variazioni alla propria programmazione e dotazione organica in qualsiasi momento si dovessero creare le necessità connesse all'evoluzione dell'intero assetto organizzativo e funzionale dell'Ente o qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio 2015/2017, compatibilmente con le risorse finanziarie e con i vincoli imposti dalla legge e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti all'atto della modifica.
- 4) **DI DEMANDARE** al Settore Affari Istituzionali – Ufficio Personale - gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
- 5) **DI TRASMETTERE**, a cura del Settore Affari Istituzionali, copia del presente deliberato alla RSU e alle OO.SS. territoriali.
- 6) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
RELATIVO AL TRIENNIO 2015/2017
E PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2015**

PROSPETTO ANNO 2015

Assunzioni di personale a tempo indeterminato:

Profilo professionale	Cat.	Nr.	Modalità copertura
Capo Settore Economico-Finanziario	D3	01	Procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 da concludersi con l'eventuale assunzione entro il 30/12/2015; nel caso in cui la procedura di mobilità non sortisca alcun esito, si procederà ad assunzione mediante procedura concorsuale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, con diversa decorrenza e nel rispetto delle norme di legge
Istruttore direttivo tecnico	D1	02	Procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 da concludersi con l'eventuale assunzione entro il 30/12/2015; nel caso in cui la procedura di mobilità non sortisca alcun esito, si procederà, con diversa decorrenza, all'assunzione mediante procedura concorsuale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, riservando il 50% dei posti, cioè, nel concreto, nel numero di una unità, a favore del personale interno ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009 e nel rispetto delle norme di legge
Istruttore direttivo contabile	D1	01	Procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 da concludersi con l'eventuale assunzione entro il 30/12/2015; nel caso in cui la procedura di mobilità non sortisca alcun esito, si procederà ad assunzione mediante procedura concorsuale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, con diversa decorrenza e nel rispetto delle norme di legge
Istruttore amministrativo	C1	01	Procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 da concludersi con l'eventuale assunzione entro il 30/12/2015; nel caso in cui la procedura di mobilità non sortisca alcun esito, si procederà ad assunzione mediante procedura concorsuale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, con diversa decorrenza e nel rispetto delle norme di legge

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 142 del 10-11-2015

Istruttore vigilanza	C1	02	Procedura di mobilità riservata al personale di polizia provinciale, ai sensi della L. n. 190/2014 e del D.L. n. 78/2015, convertito il L. n. 125/2015, con la prima decorrenza possibile e secondo la tempistica stabilita dalle predette norme; la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 è stata già esperita
Messo notificatore	B3	01	Procedura di mobilità riservata al personale soprannumerario delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, ai sensi della L. n. 190/2014, con la prima decorrenza possibile e secondo la tempistica stabilita dalle predette norme; la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 è stata già esperita
Addetto ai servizi	A	01	Procedura di mobilità riservata al personale soprannumerario delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, ai sensi della L. n. 190/2014, con la prima decorrenza possibile e secondo la tempistica stabilita dalle predette norme; la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 è stata già esperita

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Domenico Coppi

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it l'11/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, li 11/11/2015

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Antonia Valentini

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.n.15718 dell'11/11/2015, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.

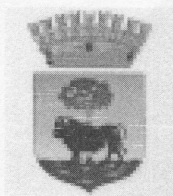
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/11/2015 :

- ☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).
- ☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, li 11/11/2015

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Antonia Valentini



COMUNE DI TURI - PROVINCIA DI BARI-
REVISORE UNICO

COMUNE DI TURI		
10 NOV. 2015		
PROTOCOLLO N°	15701	
CAT.	CLAS.	FASC.

COMUNE DI TURI
10 NOV 2015
ARRIVO

PARERE DEL REVISORE UNICO

Turi, 10 novembre 2015

Rif.: Proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Delibera di G.C. n. 44 del 27/03/2015, di approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017. Modifica e riapprovazione.

L'anno 2015 il giorno 10 del mese di novembre la sottoscritta dott.ssa LIOTINO Maria Donata, nella sua qualità di **Revisore Unico** del Comune di Turi ha preso visione della proposta di delibera di Giunta Comunale relativa all'approvazione della modifica del programma triennale del fabbisogno di personale- triennio 2015-2017 e supi allegati.

Considerata la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione Contabile in materia di programmazione del Personale definito dal D. Lgs n. 165/2001, dalla Legge 448/2001 e dal D. Lgs n. 267/2000;

Preso atto che, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 44 del 27/03/2015, di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 l'Ente ha proceduto nel corso dell'anno 2015 ad assumere la sola figura del Comandante di Polizia Municipale mentre per le altre figure professionali previste nella stessa deliberazione le procedure non hanno prodotto esito.

Visto il contenuto

- ✓ della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale sottoposta a seguente parere, nonché la documentazione a corredo della stessa;

Osservate:

- ✓ la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2015/QMIG del 4/06/2015, con cui, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/08/2015, n. 125, ed i principi in essa contenuti;
- ✓ la deliberazione della Sezione Autonomie n.26/AUT/2015/QMIG del 28/07/2015, con la quale è stato affermato il principio secondo il quale i Comuni sono autorizzati ad impiegare nel 2015 l'eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate.

Tenuto conto dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito in L. n. 125/2015.

Vista la certificazione del 09/10/2015, a firma del Capo Settore Finanziario "ad interim" nella persona del Segretario Generale dell'Ente e trasmessa al Settore AA.II. con nota prot. n. 14621

del 21/10/2015, con la quale risulta certificata la capacità assunzionale dell'anno 2014 per complessivi € 119.932,07, mentre il budget di spesa del biennio 2015-2016 finalizzato a garantire il riassorbimento del personale provinciale, di € 94.467,33;

Rilevato

- ✓ che a seguito di verifiche l'aggregato delle componenti assoggettate al limite di spesa di cui al succitato art. 1, comma 557 e ss., della legge n. 296/2006 è stato rideterminato il valore così come riportato nel corpo della proposta di deliberazione sottoposta al seguente parere;
- ✓ che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale e che ha rispettato i limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità

Il Revisore Unico

Esprime **parere favorevole** alla variazione del programma Triennale del Fabbisogno del personale 2015/2017 ed il Piano di assunzione per l'anno 2015.

Copia del presente parere, a cura dei servizi amministrativi, sarà allegato alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Turi, 10 novembre 2015

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Donata Liotino



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Donata Liotino", written over the circular stamp.